



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

20.02.2019

INFORMATIVA FISCALE DEL 20 FEBBRAIO 2019

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- SABATINI TER: riapertura dei termini per la presentazione domande pag. 2
- REGIME FORFETTARIO: I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE pag. 2
- REGIME FORFETTARIO: termine per comunicare all'Inps la riduzione pag. 2
- Fattura elettronica carburanti: l'inserimento della targa non è un obbligo pag. 2
- CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELL'IPER AMMORTAMENTO pag. 3
- LEGGE DI BILANCIO 2019: la MINI-IRES pag. 3
- VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI pag. 4
- ARTIGIANI E COMMERCianti: contributi dovuti per il 2019 pag. 4
- DIRITTO ANNUALE ISCRIZIONE CCIAA: confermata la riduzione pag. 4
- LA CERTIFICAZIONE UNICA 2019 pag. 5
- INTERESSI DI MORA: comunicato il saggio degli interessi di mora pag. 5
- AUTOLIQUIDAZ. INAIL 2018/2019: rinviato il termine per il versamento pag. 6
- SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE: disponibile il modello di istanza pag. 6
- REGISTRO DEI CORRISPETTIVI: solo con registratore telematico pag. 7
- NUOVE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER I FIGLI pag. 7
- MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE dal 1° gennaio 2019 pag. 8
- *BONUS* GIOVANI ECCELLENZE pag. 8
- PROROGA INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET pag. 9
- *BONUS* ASILO NIDO E *WELFARE* AZIENDALE pag. 9
- SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI pag.10

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

SABATINI TER**Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione**

A partire dal 7.2.2019 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione da parte delle imprese delle domande di accesso di cui all'articolo 2, D.L. 69/2013.

Trattasi della possibilità di accedere al finanziamento (con facoltà di fruire della garanzia all'80% del Fondo di garanzia per le PMI) e al **contributo in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali nuovi**.

Il contestuale decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019 ha disposto l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per l'insufficienza delle risorse disponibili.

REGIME FORFETTARIO – I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato la possibilità di applicare il regime forfettario, incrementando il limite dimensionale del contribuente (ricavi o compensi incassati nel periodo d'imposta precedente non superiori a 65.000 euro).

Contestualmente sono anche state modificate le cause di esclusione, introducendo due vincoli:

- oltre al possesso di partecipazioni in società di persone, è divenuto ostativo anche il possesso in Srl, ma esclusivamente nel caso in cui il socio controlli direttamente o indirettamente la società e tale società presenti attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella del socio;
- è precluso l'accesso al regime forfettario per quei soggetti che operano prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

REGIME FORFETTARIO: termine per comunicare all'Inps la riduzione del premio

I contribuenti che nel 2019 operano nel regime di contabilità forfettario, per godere della riduzione Inps contributiva, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del **28 febbraio 2019**.

Per coloro che già operavano in forfettario nel 2018, invece, il regime contributivo agevolato si continua ad applicare anche nel 2019, salvo che vogliano espressamente rinunciare.

FATTURA ELETTRONICA CARBURANTI: l'inserimento della targa non è un obbligo

Nel corso di telefisco 2019, riguardo la fattura elettronica dei carburanti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la targa non è un elemento obbligatorio: il documento è considerato regolare.

La sua indicazione è però utile per evitare eventuali contestazioni in sede di verifica, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale ai fini della detrazione dell'Iva.

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DISCIPLINA DELL'IPER AMMORTAMENTO

La legge di bilancio ha prorogato per il 2019 l'agevolazione nota come iper ammortamento.

L'agevolazione troverà applicazione agli investimenti aventi le caratteristiche di cui alla Tabella A allegata alla Finanziaria 2017 effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di acquisto.

L'agevolazione non trova applicazione per:

- i beni materiali strumentali aventi, secondo il D.M. 31 dicembre 1988, una aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%;
- specifici beni ricompresi nei gruppi V (industrie manifatturiere alimentari), XVII (industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (industrie dei trasporti e telecomunicazioni) del citato DM;
- i fabbricati e le costruzioni.

In merito all'ammontare della maggiorazione, prima stabilita nel 150%, il Legislatore ha introdotto una ripartizione dell'agevolazione legata all'ammontare complessivamente investito, il beneficio può essere riassunto come segue:

Ammontare dell'investimento eseguito	Ammontare della maggiorazione spettante
Fino a 2,5 milioni di euro	170%
Da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro	100%
Da 10 milioni di euro a 20 milioni di euro	50%
Nessuna agevolazione è prevista per investimenti superiori ai 20 milioni di euro	

LEGGE DI BILANCIO 2019: la MINI-IRES

Tra le misure fiscali previste dalla legge di bilancio 2019 annotiamo l'applicazione, a determinate condizioni, di una mini-Ires.

E' accordata a favore delle **imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti**.

I soggetti Ires possono assoggettare il reddito complessivo netto dichiarato all'aliquota del **15%** per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma tra: gli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e il costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

VEICOLI IN USO AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI

La concessione in uso di veicoli aziendali ai collaboratori dell'impresa (intesi in senso ampio, come dipendenti e/o collaboratori) è fenomeno assolutamente diffuso nella pratica quotidiana e, per conseguenza, deve essere attentamente gestito per le numerose ricadute contabili e fiscali che può determinare.

Al fine di comprendere una distinzione basilare, appare indispensabile chiarire che l'uso del veicolo può essere:

- per **uso esclusivamente aziendale**. Si verifica qualora l'utilizzo del veicolo sia esclusivamente finalizzato al compimento di missioni aziendali, senza poter essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Pertanto, il veicolo dovrà essere lasciato in azienda al termine della giornata lavorativa e non potrà essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell'utilizzatore. Mancando qualsiasi utilità privata, non si produce alcun *benefit*;
- per **uso promiscuo aziendale e privato**. Si concede l'uso del mezzo non solo per le finalità aziendali, bensì anche per quelle private. Ne consegue, ad esempio, che l'utilizzatore potrà servirsi del mezzo non solo per il tragitto casa – lavoro, bensì anche per la gita domenicale e per le vacanze estive. Esiste una parziale utilità privata, determinata in misura convenzionale secondo le tariffe Aci;
- per **uso esclusivamente privato**. Il veicolo rappresenta un vero benefit, nel senso che non serve per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, per conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.

ARTIGIANI E COMMERCianti: contributi dovuti per il 2019

Nella circolare n. 25 del 13 febbraio 2019, l'Inps ha reso noto i minimi e le aliquote contributive 2019 per artigiani e commercianti. Il reddito minimo annuo assoggettabile a contribuzione Ivs è di **15.878,00 euro**.

Le aliquote: per i titolari e ai collaboratori di età superiore ai 21 anni, saranno pari al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i commercianti; per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni 21,45 % (artigiani) e 21,54% (commercianti) fino a tutto il mese in cui il giovane collaboratore compie i 21 anni.

Dette aliquote si applicano sulla quota eccedente i 15.878,00 euro annui fino al limite di 47.143,00 euro. Per redditi superiori a 47.143,00 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.572,00 euro.

DIRITTO ANNUALE ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO

Confermata la riduzione al 50% degli importi dovuti per il 2019

Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2019 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, confermando gli stessi importi stabiliti per le annualità 2017 e 2018 (riduzione al 50% degli importi dovuti per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio).

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2019

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2019, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2019, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2018, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2019, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Termini

La CU 2019 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il **1° aprile** (essendo il 31 marzo domenica);
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate:

Come lo scorso anno il termine di invio delle certificazioni all'Agenzia delle entrate differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

- qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all'Agenzia delle entrate è fissata al **7 marzo**;
- per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza di invio è fissata al **31 ottobre**, ossia la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento).

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019: il saggio d'interesse è pari a zero.

Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari **all'8,00%** (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti).

Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2018/2019: rinviato il termine per il primo versamento

Con la circolare dello scorso 11 gennaio 2019 l'Inail ha reso noto che la scadenza del 16 febbraio, entro la quale i datori di lavoro dovevano calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) e anticipo per l'anno in corso (rata), è stata spostata al **16 maggio 2019** al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione secondo il disposto della Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1125).

Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori e agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

In virtù dello slittamento di date previsto dalla Legge di Bilancio 2019 il versamento e la presentazione del modello 1031 (da presentarsi in via telematica) avranno, per il 2019, la medesima scadenza (prima differenti), ma modificata rispetto al passato, i nuovi termini sono stabiliti come segue:

Adempimento	Scadenza 2019	Scadenza anni precedenti
Versamento premio Inail	16 maggio	16 febbraio
Presentazione modello 1031	16 maggio	28 febbraio

Il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali usualmente scadente il 16 febbraio, l'Inail è intervenuta anche in relazione alla scadenza delle rate stabilendo, nella circolare citata, che in caso di pagamento in unica soluzione la data di versamento risulterà slittata al 16 maggio e, in caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 saranno unificati al 16 maggio 2019.

Scadenze novellate valide per il 2019	
I rata o rata unica	16 maggio 2019
II rata	16 maggio 2019
III rata	20 agosto 2019
IV rata	18 novembre 2019

SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE: disponibile il modello di istanza

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 7 gennaio 2019, ha reso noto che è disponibile sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 184 ss., L. 145/2018), che consente alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell'importo dovuto già "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora.

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI**Trasmissione dei corrispettivi solo con registratore telematico**

L'articolo 2, D.Lgs. 127/2015 ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia:

- volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
- obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
- dal 1° luglio 2019 obbligatoria per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 obbligatoria per tutti coloro che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate.

La risposta all'istanza di interpello n. 9 esclude soluzioni operative incompatibili con le specifiche tecniche previste dal provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016, compresa, quindi, l'ipotesi di un Server-RT unico e centralizzato per azienda, collocato fuori dal territorio nazionale ed in cui i dati relativi ai corrispettivi, sebbene salvati in maniera immutabile, non vengano inviati con cadenza quotidiana.

NUOVE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER I FIGLI

Nel 2019 entrano in vigore novità per le detrazioni per i figli a carico, che pare opportuno siano portate a conoscenza dei lavoratori.

L'articolo 12, Tuir, disciplina le detrazioni d'imposta per i familiari (figli, coniuge non legalmente ed effettivamente separato, famiglie numerose, altri familiari) che spettano con riferimento ai soggetti fiscalmente a carico, ossia che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e sono quantificate in base al soggetto a carico (coniuge, figli o altri familiari), eventualmente al numero di figli o altri familiari a carico e all'ammontare del reddito posseduto.

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcune modifiche all'articolo 12, comma 2, Tuir (in vigore dal 1° gennaio 2019): il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, ma solo per i figli di età non superiore a 24 anni, è innalzato a 4.000 euro. Per i figli di età pari o superiore a 25 anni resta fermo il limite di 2.840,51 euro.

Limite di reddito per essere considerati figli fiscalmente a carico		
Età del figlio	Fino al 31/12/2018	Dal 1/1/2019
Fino a 24 anni	2.840,51	4.000,00
Oltre 24 anni		2.840,51

Non sono, invece, variate le altre disposizioni in materia di detrazioni (modalità di richiesta, regole di calcolo, riconoscimento su base mensile, ripartizione tra i genitori,

MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE dal 1° gennaio 2019

È stato pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018 il decreto Mef 12 dicembre 2018, che ha modificato il saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019, fissandolo allo 0,8% in ragione d'anno.

L'Inps, con circolare n. 124 del 28 dicembre 2018, ha illustrato i riflessi della variazione del saggio degli interessi legali sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Anche l'Inail, con circolare n. 53 del 28 dicembre 2018, ha illustrato i riflessi del tasso di interesse legale in vigore sulla riduzione massima delle sanzioni civili.

BONUS GIOVANI ECCELLENZE

Si informano i Signori clienti che la Legge di Bilancio per il 2019, L. 145/2018 Ha introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati, che, a decorrere dal **1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019**, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:

- della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di **8.000 euro** per ogni assunzione effettuata.

L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della trasformazione.

In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, ma deve essere fruito nel rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti *de minimis*.

PROROGA INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

Si ricorderà che Anpal, a mezzo dei decreti n. 3/2018 e n. 83/2018, ha previsto delle agevolazioni per l'assunzione di giovani (Neet) iscritti nel programma Garanzia Giovani.

Col decreto n. 581/2018, l'Anpal ha previsto la proroga della sopra citata agevolazione anche per le assunzioni avvenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

DESTINATARI

L'incentivo spetta, fatte salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato, per l'assunzione di giovani aderenti al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

TIPOLOGIE DI PERCORSI

L'agevolazione è concessa a fronte dell'instaurazione delle seguenti tipologie contrattuali:

- contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
- rapporti di lavoro in attuazione del vincolo associativo con cooperative di lavoro;
- contratto di apprendistato professionalizzante.

Si specifica che l'agevolazione spetta sia in caso di contratto di lavoro a tempo pieno che a tempo parziale, mentre esclude i contratti di lavoro domestico, il lavoro occasionale o intermittente.

BENEFICIO

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail – per un importo massimo di **8.060 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

BONUS ASILO NIDO E WELFARE AZIENDALE

Si comunica che l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, ha precisato che il *bonus* asilo nido (previsto dal 2019 di importo pari a 1.500 euro) erogato dall'Inps non consente la doppia agevolazione nel caso in cui il datore di lavoro, in virtù di un piano di *welfare* aziendale, rimborsi le spese di asilo nido sostenute dal dipendente.

L'Agenzia delle entrate, infatti, correttamente afferma che le spese non rimaste a carico del dipendente, in quanto rimborsate dall'Inps, non possono essere oggetto di un'ulteriore agevolazione, consistente nella corresponsione da parte del datore di lavoro della medesima somma con sfruttamento dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera f-*bis*, Tuir.

SCADENZA COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI

Entro il prossimo **31 marzo** dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2018).

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:
 - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
 - lavori in cassoni ad aria compressa;
 - lavori svolti dai palombari;
 - lavori ad alte temperature;
 - lavorazione del vetro cavo;
 - lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
 - lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto):
 - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
 - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc;
 - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
 - costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
 - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
 - elettrodomestici;
 - altri strumenti e apparecchi;
 - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc;
 - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV_US reperibile su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.

Sul sito Cliclavoro è disponibile una guida sintetica alla compilazione.